

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	44

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	42
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	45
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. Atto n. 227 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	46

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali (COM(2024) 671 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	43
<i>ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 8.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

blica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione). (*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, avverte che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, concernente il trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) – con l'ausilio di servizi di traghettamento marittimo, siglato a Il Cairo il 22 gennaio 2024.

L'intesa costituisce un passo significativo verso la definizione di un quadro normativo stabile per regolamentare e incentivare gli scambi commerciali tra i due Paesi. Essa mira infatti a facilitare la prestazione di servizi di trasporto internazionale di merci, migliorando la connettività logistica fra i porti italiani ed egiziani e rispettando il principio della reciprocità di trattamento tra gli operatori economici delle due nazioni. Risponde inoltre alla necessità di sviluppare un sistema di trasporti ispirato ai principi di intermodalità e sostenibilità ambientale, promuovendo il trasporto marittimo dei soli rimorchi e semirimorchi e riducendo così l'impatto ambientale delle operazioni logistiche.

Segnala che, dal 2020, l'Unione europea e l'Egitto sono impegnati in un dialogo commerciale regolare sulle sfide di accesso al mercato, con l'obiettivo di migliorare l'attuazione degli impegni della FTA, eliminare gli ostacoli al commercio e migliorare la trasparenza del quadro giuridico per le imprese; nel marzo 2024, l'Unione europea e l'Egitto hanno firmato una dichiarazione congiunta che istituisce il Partenariato strategico e comprensivo bilaterale, con l'obiettivo di intensificare la cooperazione per attuare pienamente e liberare tutto il potenziale della zona di libero scambio bilaterale dell'Accordo di Associazione.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente che il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e di 12 articoli, che delineano i termini della cooperazione tra le Parti e stabiliscono le modalità operative per il suo efficace funzionamento.

L'articolo 1 chiarisce le definizioni utilizzate nell'Accordo e individua le autorità

competenti per la sua applicazione: per l'Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'articolo 2 specifica l'obiettivo principale dell'Accordo, che consiste nella facilitazione dei trasporti e del transito delle merci sui territori sovrani di entrambe le Parti, con un'attenzione particolare alla rimozione degli ostacoli burocratici e doganali che potrebbero rallentare gli scambi.

L'articolo 3 regola le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie per il trasporto di merci e rimanda alla legislazione del Paese in cui si svolge il trasporto per la disciplina delle operazioni, in un quadro di pieno rispetto delle normative locali e internazionali applicabili.

Parallelamente, l'articolo 4 stabilisce i requisiti assicurativi per i veicoli e i trasporti, mentre l'articolo 5 prevede lo scambio di dati statistici tra le Parti al fine di monitorare e migliorare l'efficienza delle operazioni di trasporto.

Un aspetto rilevante è trattato nell'articolo 6, che garantisce che l'attuazione dell'Accordo sia conforme sia alla legislazione nazionale italiana ed egiziana sia agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Ciò assicura la compatibilità del testo con il diritto europeo e con le politiche dell'Unione volte a promuovere partenariati strategici con Paesi terzi.

L'articolo 7 disciplina l'ingresso dei veicoli trainati nei territori di ciascuna Parte, prevedendo che tali veicoli possano entrare senza restrizioni o diritti doganali, incluso il trasporto di pezzi di ricambio. Allo stesso tempo, l'articolo 8 regola l'applicazione delle normative fiscali, doganali e valutarie, con particolare attenzione alle disposizioni relative ai pedaggi. L'articolo 9 introduce una Commissione mista italo-egiziana, incaricata di monitorare l'attuazione dell'Accordo, concordare il numero annuale di autorizzazioni al trasporto e risolvere eventuali difficoltà applicative.

L'Accordo, inoltre, contempla specifiche disposizioni per la risoluzione delle controversie interpretative o applicative (articolo 10) e prevede la possibilità di sospen-

sioni temporanee per ragioni di ordine e sicurezza pubblica (articolo 11).

L'articolo 12, infine, definisce i termini per l'entrata in vigore dell'intesa, per la sua durata e per le eventuali modifiche future.

Evidenza come la sostenibilità ambientale rappresenti un punto centrale dell'intesa: essa si ispira alla logica del trasporto combinato e dell'intermodalità, puntando a ridurre il ricorso al trasporto su gomma e, di conseguenza, le emissioni di CO₂. La possibilità di effettuare il traghettamento via mare dei rimorchi e semirimorchi favorisce inoltre una maggiore efficienza logistica e il contenimento dei costi per gli operatori economici coinvolti.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 16 ottobre scorso, rileva che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni competenti dovranno pertanto provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 dispone infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce della disamina svolta, non ravvisa profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, rispetto alla quale la conclusione di tale accordo costituisce piuttosto un elemento di facilitazione nello sviluppo della politica estera; l'incremento della connettività tra i due Paesi coinvolti, già protagonisti di una produttiva accelerazione delle relazioni culturali e commerciali, favorisce l'intera Unione Europea. Per tale motivo formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 novembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 8.50.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.

Atto n. 198.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 ottobre scorso.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Atto n. 227.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 novembre scorso.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 28 novembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 8.55.

Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali. (COM(2024) 671 final).

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre scorso.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, illustra i contenuti della sua proposta di documento finale (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 novembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (C. 2101 Governo, approvato dal Senato);

condiviso l'obiettivo del predetto Accordo di creare un quadro normativo stabile volto a regolamentare e incentivare gli scambi commerciali tra i due Paesi, migliorando la connettività logistica tra i porti italiani ed egiziani e favorendo la sosteni-

bilità ambientale tramite il trasporto intermodale;

avuto riguardo in particolare a quanto previsto dall'articolo 6, che garantisce che l'attuazione dell'Accordo sia conforme tanto alla legislazione nazionale quanto agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, assicurando così la piena compatibilità del testo con il diritto europeo e con le politiche dell'Unione volte a promuovere partenariati strategici con Paesi terzi;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (Atto del Governo n. 198);

ritenuto che scopo del provvedimento è quello di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del predetto regolamento delegato, volto a tutelare la salute pubblica e a contrastare la falsificazione dei medicinali, assicurando una perfetta tracciabilità nella catena distributiva, individuando il codice *Data Matrix 2D* e il dispositivo antimanomissione (*antitampering device*) come strumenti per la verifica di autenticità dei farmaci;

sottolineato che il regolamento delegato è già applicabile in tutti i Paesi europei dal 9 febbraio 2019, con l'eccezione di Italia, Belgio e Grecia, che hanno la possibilità di adeguarsi entro il 9 febbraio 2025, dato che già dispongono di sistemi di tracciatura;

considerato che il sistema vigente in Italia, basato sul bollino farmaceutico, deve essere integrato con il nuovo identificativo

univoco senza compromettere la competitività delle industrie nazionali e la disponibilità di farmaci;

evidenziato che l'attuazione delle misure previste richiede un intervento normativo per armonizzare le normative nazionali con quelle europee, evitando oneri eccessivi per le aziende e possibili modifiche delle linee produttive;

valutato indispensabile che il decreto stabilisca tempi congrui per l'attuazione delle nuove disposizioni, consentendo alle aziende di adeguarsi in modo efficace e sostenibile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

formuli il Governo apposite disposizioni che prevedano la necessità di garantire un adeguamento tempestivo e sostenibile del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE, oltre il termine dell'effettivo adeguamento alla normativa europea fissato al 9 febbraio 2025, al fine di assicurare continuità e competitività nella produzione di farmaci, in linea con gli obiettivi dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. Atto n. 227.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (Atto del Governo 227);

considerato che il provvedimento mira a rafforzare il sistema di prevenzione e controllo sull'utilizzo illecito del sistema finanziario, con particolare attenzione alla tracciabilità delle transazioni finanziarie, attraverso l'introduzione di obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti di cripto-attività;

evidenziato, in particolare, che esso dà attuazione all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), che stabilisce i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione delle normative europee in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con termine per

l'esercizio della delega fissato al 10 marzo 2025;

richiamati i contenuti del provvedimento che apportano modifiche significative alla disciplina nazionale in materia di cripto-attività e riciclaggio di denaro, tra le quali:

l'introduzione di nuove regole relative alla valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività e all'obbligo di adeguata verifica rafforzata per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri;

l'inclusione dei prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli operatori finanziari obbligati a comunicare i dati relativi ai trasferimenti internazionali di cripto-attività per importi pari o superiori a 5.000 euro;

l'estensione delle disposizioni sulla trasparenza e il controllo agli operatori del settore delle cripto-attività;

l'attribuzione alla Banca d'Italia in relazione agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, del potere di irrogare le sanzioni e di imporre altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113;

considerato che il provvedimento è pienamente coerente con le disposizioni

unionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, contribuendo a migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulle cripto-attività, in linea con gli obiettivi posti dal regolamento (UE) 2023/1113;

valutato che l'atto non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali (COM(2024) 671 final).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali;

premesso che l'iniziativa in esame fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche una proposta di regolamento finalizzata a istituire un'applicazione per telefoni cellulari per il rilascio e la trasmissione di credenziali di viaggio digitali ai fini dei controlli precedenti al viaggio nonché ad introdurre credenziali di viaggio digitali basate sul passaporto;

considerato che è condivisibile l'obiettivo perseguito dalla proposta in esame di facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione da parte dei cittadini dell'Ue all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen, per consentire un più rapido ed agevole espletamento dei controlli di frontiera;

sono altresì apprezzabili gli ulteriori obiettivi specifici perseguiti dalla proposta, quali quello di agevolare la registrazione presso le autorità nazionali di un altro Stato membro, oppure rendere più semplice l'accesso ai regimi di identificazione elettronica e ai servizi che richiedono un'identificazione affidabile, anche e soprattutto a favore dei cittadini che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza;

osservato, inoltre, che:

la proposta potrà avere anche un effetto restrittivo di diritti fondamentali quali quello al rispetto della vita privata e

alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, in quanto nelle credenziali di viaggio digitali saranno inseriti, oltre ai dati anagrafici, anche quelli biometrici (e, in particolare, l'immagine del volto del titolare);

le suddette limitazioni sono tuttavia legittime, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se previste dalla legge, se rispettano il contenuto essenziale di tali diritti e se sono conformi al principio di proporzionalità, in forza del quale possono essere apportate limitazioni del genere solo se necessarie e se rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti altrui;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 77, paragrafo 3, TFUE che conferisce all'Ue la competenza ad adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato intese a facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

i problemi legati alla libertà di circolazione, che presentano un carattere intrinsecamente transfrontaliero, non sono risolvibili con il ricorso a soluzioni nazionali confinate a un singolo Stato membro (o a più Stati membri, in caso di scambio di dati e altre forme di cooperazione);

l'assenza di un approccio comune a livello dell'Ue in tema di digitalizzazione dei documenti di viaggio costituisce un ostacolo all'uso di soluzioni digitali per verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio nei controlli di frontiera o in altre situazioni di libera circolazione. Le norme attuali prevedono infatti la verifica obbligatoria dei documenti di viaggio fisici;

il valore aggiunto dell'intervento dell'UE consiste nel facilitare l'esercizio della libera circolazione e nel migliorare la sicurezza all'interno dell'UE e alle frontiere, offrendo ai cittadini dell'Unione la possibilità di ottenere e utilizzare credenziali di viaggio digitali sulla base della carta di identità nazionale;

in ogni caso il regolamento oggetto della proposta esaminata non obbligherebbe gli Stati membri ad emettere carte d'identità che non siano previste dal diritto nazionale;

considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

le norme introdotte possono considerarsi limitate al conseguimento degli obiettivi prefissati nella proposta, che peraltro non modifica sostanzialmente le disposizioni della direttiva 2004/38/CE né quelle della proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione;

ogni cittadino dell'UE sarebbe comunque libero di scegliere se procurarsi credenziali di viaggio digitali, potendo in caso contrario continuare ad esercitare il diritto di libera circolazione con il passaporto o la carta d'identità fisici;

i costi determinati dalla nuova disciplina dovrebbero essere superati da benefici significativi attesi dalle misure proposte;

il regolamento è lo strumento giuridico più adatto a garantire l'applicazione diretta e comune del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri;

ritenuto comunque opportuno valutare attentamente in sede di negoziato europeo la portata degli effetti restrittivi della proposta esaminata sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, anche alla luce dell'altra proposta che integra il pacchetto « applicazione di viaggio digitale dell'Ue » già richiamato in premessa;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.